

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005¹,
decreta:

I

La legge federale del 1° luglio 1966² sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Titolo precedente l'articolo 23e (nuovo)

Capo 3b: Parchi d'importanza nazionale

Art. 23e (nuovo) Definizione e categorie

¹ I parchi d'importanza nazionale sono territori con elevati valori naturali e paesaggistici.

² Si suddividono nelle seguenti categorie:

- a. parco nazionale;
- b. parco naturale regionale;
- c. parco naturale periurbano.

Art. 23f (nuovo) Parco nazionale

¹ Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna ed alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio.

² Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato:

- a. per scopi ricreativi;
- b. ai fini dell'educazione ambientale;
- c. ai fini della ricerca scientifica, in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene nonché lo sviluppo naturale del paesaggio.

¹ FF 2005 1945

² RS 451

³ Esso è costituito da:

- a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi ed alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
- b. una zona periferica, in cui il paesaggio rurale viene gestito in modo rispettoso della natura ed è protetto da interventi pregiudizievoli.

Art. 23g (nuovo) Parco naturale regionale

¹ Un parco naturale regionale è un vasto territorio parzialmente urbanizzato, il quale si contraddistingue in particolare per le sue caratteristiche di paesaggio naturale e rurale e presenta costruzioni ed impianti che si integrano nel contesto paesaggistico ed insediativo locale.

² Il parco naturale regionale costituisce uno strumento per:

- a. salvaguardare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio;
- b. rafforzare le attività economiche, orientate allo sviluppo sostenibile, esercitate nel territorio del parco stesso e promuovere la commercializzazione dei beni e servizi prodotti da dette attività.

Art. 23h (nuovo) Parco naturale periurbano

¹ Un parco naturale periurbano è un territorio situato in prossimità di un'area densamente urbanizzata, il quale offre spazi vitali intatti alla fauna ed alla flora indigene e consente al pubblico di vivere esperienze nella natura.

² Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato ai fini dell'educazione ambientale.

³ Esso è costituito da:

- a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi ed alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
- b. una zona di transizione, che offre la possibilità di vivere esperienze nella natura e funge da cuscinetto per la protezione della zona centrale da effetti pregiudizievoli.

Art. 23i (nuovo) Sostegno delle iniziative regionali

I Cantoni sostengono le iniziative regionali volte all'istituzione ed alla conservazione di parchi d'importanza nazionale.

Art. 23j (nuovo) Label Parco e label Prodotti

¹ Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il label Parco se il parco:

- a. viene tutelato a lungo termine con misure adeguate;
- b. è conforme ai requisiti contemplati negli articoli 23f, 23g o 23h e negli articoli 23e e 23k lettere a e b.

² Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il label Parco conferiscono, su richiesta, alle persone e alle aziende che sul territorio del parco forniscono beni e servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile, un label Prodotti per contrassegnare detti beni e servizi.

³ Il label Parco ed il label Prodotti sono conferiti a tempo determinato.

Art. 23k (nuovo) Prescrizioni del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni per quanto concerne:

- a. i requisiti per i parchi d'importanza nazionale, segnatamente le dimensioni del territorio, le utilizzazioni autorizzate, le misure di protezione e la tutela del parco a lungo termine;
- b. il conferimento e l'impiego del label Parco e del label Prodotti;
- c. la promozione della ricerca scientifica in materia di parchi d'importanza nazionale.

Art. 23l (nuovo) Parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni

¹ Per il parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni si applica la legge del 19 dicembre 1980³ sul Parco nazionale.

² La Confederazione può conferire il label Parco alla fondazione «Parco nazionale svizzero» già prima dell'ampliamento con una zona periferica secondo l'articolo 23f capoverso 3 lettera b.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

